

**COMUNE DI BITONTO
(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)**



**REGOLAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DEGLI SPAZIE
DELLE AREE PUBBLICHE**

(Regolamento modificato con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 28/4/2016)

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	
ART.3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE	
ART. 4 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	
ART. 5 TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	
ART.6 ISTRUTTORIA	
ART. 7 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	
ART. 8 RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	
ART. 9 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE	
ART. 10 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
ART. 11 REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA.....	
ART. 12 DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	
ART. 13 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	
ART. 14 RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	
ART. 15 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	
ART. 16 OCCUPAZIONI D'URGENZA E ABUSIVE	
ART. 17 OGGETTO DEL CANONE	
ART. 17 BIS OCCUPAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI/ ARTIGIANALI	
ART. 17 TER MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	
ART. 18 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	
ART. 19 DURATA DELLE OCCUPAZIONI	
ART. 20 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	
ART.21 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE	
ART. 22 COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE	
ART.23 PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE.....	
ART. 24 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONIII	
ART. 25 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	

ART. 26 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	
ART. 27 AGEVOLAZIONI	
ART. 28 MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	
ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE	
ART. 29 SANZIONI	
ART. 30 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI.....	
ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	
ART. 32 DISCIPLINA TRANSITORIA.....	
ART. 33 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n.148 del 25/11/1998.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di spazi, aree pubbliche, sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente richiesta dall'avente diritto e concessa dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Sono parimenti soggette alla concessione le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta **semplice**, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La domanda di occupazione, redatta anche su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio preposto, potrà essere consegnata al Protocollo Generale del Comune, oppure inviata a mezzo Servizio Postale o Posta Elettronica Certificata allegando al suddetto modello copia di documento di identità, in corso di validità, del richiedente. La data di ricevimento della domanda di occupazione, solo ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto all'arrivo, dall'ufficio protocollo.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento **e/o Posta Elettronica Certificata**.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata **e/o P.E.C.**. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata **e/o P.E.C.**.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Su proposta del Funzionario Responsabile del procedimento, il rilascio dell'atto di concessione può essere subordinato al rilascio di parere favorevole della Giunta Comunale, qualora lo richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione.
7. Le domande per le occupazioni da parte dei pubblici esercizi che rimangono invariate rispetto all'anno precedente, presentate dal titolare dell'esercizio con apposita autodichiarazione non necessitano dei consueti pareri. Le autocertificazioni saranno trasmesse al Comando di Polizia Locale per le opportune verifiche.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al **funzionario responsabile del procedimento** per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al **funzionario responsabile del procedimento** per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal funzionario responsabile del procedimento competente, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- canone di occupazione per occupazioni temporanee e/o permanenti
- marca da bollo.
- eventuali spese di sopralluogo.
- eventuale deposito cauzionale.

2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale nella misura stabilita dal competente Ufficio per le occupazioni che comportino la rimessione in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni prevedibili al demanio comunale, o ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere allo svincolo della cauzione medesima.

3. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la concessione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico o privato su cui sussiste una servitù di pubblico passaggio, anche nelle forme della c.d. *dicatio ad patriam*,:

- la misura esatta dell'occupazione, (espressa in metri quadrati o in metri lineari), con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata.

Per le occupazioni permanenti la durata non può essere superiore ai 29 anni, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992. n 285

- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. L'atto di concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti, qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente Regolamento, nè ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.

4. Nell'ipotesi suddetta la efficacia della autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento della concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione inizio attività.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione.

2. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Il concessionario ha comunque l'obbligo di:

a) esibire a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione atto di concessione;

b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, sgombra da detriti e/o materiali ivi depositati senza specifica autorizzazione;

c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà il Comune con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 8;

d) di versare il canone alle scadenze fissate;

- e) di restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l'atto di concessione;
- f) comunicare qualsiasi variazione della titolarità della concessione.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo il diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima, da parte dell'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
4. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:
 - a) decesso del titolare - in tal caso l'Ufficio, segnalerà agli eredi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area, salvo che uno o più eredi presentino istanza a voler continuare l'attività oggetto della concessione;
 - b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) rinuncia del concessionario - il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Qualora il canone sia già stato versato, al concessionario spetterà il rimborso dello stesso dalla data di protocollo della comunicazione di rinuncia, ovvero dalla data in cui il titolare intende rinunciare, se quest'ultima è successiva alla data di protocollo della relativa comunicazione.

Resta dovuto il canone per il periodo antecedente la rinuncia, con riferimento al periodo di occupazione indicato nell'atto di concessione/autorizzazione, indipendentemente dall'avvenuta occupazione o meno dell'area da parte del titolare.

Ove sia stato concesso il pagamento rateale del canone, l'importo non dovuto può essere detratto dall'importo dell'ultima rata del canone, se la medesima non è ancora scaduta e non è ancora stata versata, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e così come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale.

Art. 12

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso entro 60 giorni dalla scadenza prescritta.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.

4. La Polizia Municipale trasmette senza indugio copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento del funzionario responsabile del procedimento, la decadenza.

5. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 60 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Municipale addetti alla vigilanza.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione torna in capo al titolare originario concedente fino a scadenza prevista.

2. Se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla restituzione del canone in più pagato, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione, mentre il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone:

- a) in caso di versamento in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a ritirare l'autorizzazione;
- b) in caso di versamento rateale la prima rata dovrà essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a ritirare l'autorizzazione, le rate successive entro le scadenze ancora utili di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
3. Qualora al momento della presentazione della richiesta di subingresso non siano ancora decorse tutte le scadenze utili per il versamento rateale del canone e le ultime rate non siano ancora state versate dal precedente titolare, da queste ultime potrà essere decurtato l'importo del canone relativo al periodo successivo alla data di subingresso. Il nuovo titolare dovrà versare il canone di competenza entro i termini di cui ai sopra citati punti n. 1 e 2.
4. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta con le medesime modalità previste dall'art. 4 del regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo. Se detta scadenza non viene specificata, la concessione si intende rinnovata per un periodo pari alla durata naturale dell'occupazione.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. Qualora si dovessero riscontrare le condizioni di indifferibilità e urgenza, sarà ammessa la comunicazione di proroga fino al giorno precedente la scadenza dell'occupazione.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. -

Art. 16

Occupazioni d'urgenza e Abusive

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il canone, se dovuto, dovrà essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito al ritiro dell'autorizzazione.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

b) dare immediata comunicazione alla Polizia Locale dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni;

c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Le occupazioni abusive sono sempre temporanee.

5. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.

6. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere, per provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

7. Per effetto dell'accertata occupazione abusiva, non possono essere rilasciati nuovi titoli per l'occupazione della medesima fattispecie (identità di destinazione – occupante e area) per un periodo variabile da tre mesi a un anno, decorrenti dal giorno della violazione, determinato con apposito atto del responsabile del procedimento sulla base della recidività e gravità dell'abuso.

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi e per tutte le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Il canone non è, altresì, applicabile agli innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati.

4. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
- le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati;

- le occupazioni effettuate da attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi ubicate nel centro antico. Tale esenzione decorre dalla data del 1 gennaio 2015 e cessa di avere efficacia a decorrere dal 4° anno successivo a quello di inizio attività;
- le occupazioni effettuate con pedane e accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.

ART. 17 bis

Occupazione per l'esercizio di attività commerciali/artigianali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio.
2. La Giunta Comunale può definire apposite regole per il rilascio di occupazioni con strutture di cortesia finalizzate a migliorare il decoro urbano. A tal fine possono essere ammessi, a titolo esemplificativo, porta biciclette e fioriere. Inoltre, l'atto di Giunta dovrà indicare i criteri e le caratteristiche delle strutture che verranno autorizzate nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
3. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
4. Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.

ART. 17 ter

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano i mestieri girovaghi e ambulanti su suolo pubblico, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per l'esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso

di occupazione, nè sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

Art. 18

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione in base a tariffa determinata nel medesimo atto e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale.

Art.19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

Vedi Allegato 1

ALLEGATO 1

ELENCO Strade COSAP per Categoria

Categoria 1

14 MARZO 1848 (VIA) 24 MAGGIO 1915 (VIA) 25 APRILE 1945 (VIA) 25 MAGGIO 1734 (PIAZZA)
ACQUAFREDDA VITO (VIA) ACQUAVIVA ANDREA (VIA) AMBROSI LUIGI (VIA)
AMENDOLAGINE VITO (CORTE) AMOREA LATANO FRANCESCO (CORTE) ANCONA GIUSEPPE
(VIA) ANONIMO RAVVENNATE (VIA) ANTONINO IMPERATORE (VIA) BANDIERA FRATELLI
(PIAZZA) BARACCA FRANCESCO (VIA) BATTISTI CESARE (VIA) BELLEZZA VINCENZO (VIA)
BELLINI VINCENZO (VIA) BERARDI PASQUALE (VIA) BERNINI (VIA) BERTANI (CORTE) BIXIO
NINO (CORTE) BIXIO NINO (VIA) BONGHI RUGGIERO (VIA) BOVIO LUIGI (CORTE) BOVIO
LUIGI (VIA) CADUTI PER IL TERRORISMO (PIAZZA) CAIROLI BENEDETTO (VIA) CALAMITA
FRANCESCO PAOLO (VIA) CALATAFIMI (VIA) CALDAROLA MONSIGNOR (PIAZZA) CALIA
SULMONE (TRAVERSA I) CALLETTA PIETRO (VIA) CANTORE GENERALE (VIA) CAPALDI
GIUSEPPE (VIA) CAPRERA (VIA) CARBONARA GIOVANNI (VIA) CARBONARA PASQUALE
(VIA) CARDUCCI GIOSUE' (VIA) CARELLI GIOVANNI (VIA) CARELLI MICHELE (VIA)
CARRARA (VIA) CARRARA (VICO I) CARRARA (VICO) CASTELLO X DISTRIBUTORE ESSO
(PIAZZA) CASTELLUCCI LUIGI (VIA) CAVALLO ANTONIO (VIA) CAVALLO ANTONIO (VICO)
CAVALLOTTI FELICE (VIA) CELLINI BENVENUTO (CORTE) CENTOLA (CORTE) CENTOLA
LUIGI (VIA) CENTOLA PASQUALE (VIA) CERVELLI FRANCESCO (VIA) CHERUBINI (CORTE)
CIOFFRESE (CORTE) CIOFFRESE MARCO (VIA) CIOFFRESE PASQUALE (VIA) COMES
GIUSEPPE (VIA) COMES RAFFAELE (VIA) COMES RAFFAELE (VICO I) COMES RAFFAELE
(VICO II) CORRIDONI (VIA) CROCE BENEDETTO (VIA) CROCIFISSO (VIA) D'ANGIO' LUDOVICO
(TRAVERSA II) D'ANGIO' LUDOVICO (VIA) D'ARAGONA (VICO I) D'ARAGONA FERDINANDO
(PIAZZA) D'ARAGONA ISABELLA (PIAZZA) D'AZEGLIO MASSIMO (VIA) DAMASCELLI (VIA)
DANTE ALIGHIERI (VIA) DANTE ALIGHIERI (VICO) DE CRESCENZO ALESSANDRO (CORTE)
DE FACENDIS (CORTE) DE GASPERI ALCIDE (VIA) DE ILDARIS GIOVANNI (VIA) DE MARINIS
(CORTE) DE RIENZO MICHELE (VICO) DELLA NOCE LUIGI (PIAZZA) DI LORENZO RAFFAELE
(VIA) DI VITTORIO GIUSEPPE (VIA) DUCA D'ABRUZZI (VIA) DUCA D'AOSTA (VIA) DURAZZO
(TRAVERSA II) DURAZZO (TRAVERSA VIII) DURAZZO GIOVANNA DA (TRAVERSA I)
DURAZZO GIOVANNA DA (VIA) DURAZZO GIOVANNA DA (VICO) EINAUDI LUIGI (VIA) FANO
NICOLA (CORTE) FERMI ENRICO (VIA) FERRARA ENRICO (VIA) FORNELLI (CORTE) FORNELLI
NICOLA (VIA) FRISICCHIO SERGIO (VIA) GALLO RAFFAELE (VIA) GALVANI LUIGI (VIA)
GARIBALDI ANITA (VIA) GARIBALDI GIUSEPPE (VIA) GENTILE DIEGO (VIA) GENTILE
EUSTACCHIO (VIA) GENTILE LUCA (VIA) GIANNONE PIETRO (VIA) GIORDANO VITALE (VIA)
GIOTTO (VIA) GIOVANNI XXIII (TRAVERSA I) GIOVANNI XXIII (TRAVERSA IV) GIOVANNI
XXIII (TRAVERSA V) GIOVANNI XXIII (VIALE) GIOVINAZZO (VIA) GORIZIA (VIA) GUIDONE
(VIA) IMBRIANI MATTEO RENATO (VIA) IMMACOLATA (VIA) ISONZO (VIA) IV NOVEMBRE
(VIA) KENNEDI J.F. (VIA) LA MARMORA ALFONSO (VIA) LA PIRA GIORGIO (VIA) LABINI
(CORTE) LABINI ANDREA (VIA) LABINI ENRICO (VIA) LAROTELLA PASQUALE (VIA) LAUDISI

GIUSEPPE (VIA) LAURITO (CORTE) LEONGITO (VIA) LEOPARDI GIACOMO (VIA) LO
MAGLIO PASQUALE (VIA) LOMBARDO GIAN DONATO (VIA) LUISE (CORTE) LUISO
FRANCESCO PAOLO (VIA) MAMELI (VIA) MAMELI (VICO) MANFREDI RE (VIA) MANZONI
ALESSANDRO (VIA) MARCONI (PIAZZA) MARENA MONSIGNOR AURELIO (PIAZZA) MARONE
PUBLIO VIRGILIO (VIA) MARSALA (CORTE) MARSALA (VIA) MARTUCCI ZECCA DOMENICO
(VIA) MARTUCCI ZECCA PASQUALE (VIA) MASANIELLO (CORTE) MATTEOTTI (VIA) MAZZINI
GIUSEPPE (VIA) MENOTTI CIRO (CORTE) MESSENI ANGELO (VIA) MICCIONI F.LLI (VICO)
MICCOLIS (CORTE) MICHELANGELO (VIA) MILLE DEI (CORTE) MINENNA DOMENICO (VIA)
MIRABELLA GEN. PASQUALE (VIA) MODUGNO BEPPE (VIA) MODUGNO GIUSEPPE (VIA)
MONTEBELLO (VIA) MONTEGRAPPA (VIA) MONTEMAR GENERALE (VIA) MORANDI
RODOLFO (VIA). MORO ALDO (PIAZZA) MUSSO CORNELIO (VIA) NUOVO PIANO
REGOLATORE GEN. (VIA) OSPEDALE (VIA) P.R.G. (VIA) PALOMBAIO (VIA) PARTIGIANI
D'ITALIA (PIAZZA) PASCOLI GIOVANNI (VIA) PASTORESSA GIUSEPPE (VIA) PATIERNO (VIA)
PELLICO SILVIO (VIA) PERRESE FRANCESCO (CORTE) PERRESE FRANCESCO (VIA)
PETRARCA FRANCESCO (VIA) PIAVE (VIA) PIEPOLI DONATO (VIA) PLANELLI GEN.
(TRAVERSA) PLINIO IL VECCHIO (VIA) POERIO CARLO (VIA) PRIV. MONGIELLO (VIA) PRIV.
RICCI (VICO) PUGLIESE GUGLIELMO (VIA) QUARTO (VICO) RAFFAELLO SANZIO (VIA) RAGNI
FRANCESCO PAOLO (VIA) RAVANAS PIETRO (VIA) REPUBBLICA ITALIANA (VIA) ROGADEO
EUSTACHIO (VIA) ROSA CARLO (VIA) ROSSINI GIOACCHINO (VIA) RUCCI ORONZO (VIA)
RUTIGLIANO FRANCESCO (VIA) SALVEMINI (VIA) SAN FRANCESCO (TRAVERSA III) SAN
FRANCESCO DA PAOLA (VIA) SAN LEONE (PIAZZA) SAN LORENZO (VIA) SANCIA REGINA
(PIAZZA) SANTA LUCIA FILIPPINI (VIA) SANTA MARIA MONTE CARMELO (MURO) SANTORO
MICHELE (VIA) SANTUARIO (VIALE) SARACINO EMANUELE (VIA) SARACINO GIACOMO
(VIA) SAURO NAZARIO (VIA) SCARAGGI FRA ANTONIO (VIA) SCIVITTARO GIUSEPPE
(CORTE) SETTEMBRINI (VIA) SIRAGUSA (TRAVERSA II) SIRAGUSA VITO (VIA) SOLFERINO
(VIA) SORGENTE TEOBALDO (VIA) SPAVENTA SILVIO (VIA) SPINELLI FRANCESCO (VIA)
SPINELLI GAETANO (VIA) SPINELLI MARIO (VICO) STATUTO (CORTE) SYLOS LABINI
VINCENZO (VIA) SYLOS LUIGI (VIA) TASSO TORQUATO (VIA) TAURO RAFFAELE (VIA)
TRAETTA TOMMASO (VIA) TRAIANA (TRAVERSA 76) TRAIANA (VIA) TRAVERSA GENERALE
(VIA) URBANO DOMENICO (VIA) VACCA AMMIRAGLIO (TRAVERSA II) VACCA AMMIRAGLIO
(VIA) VACCA MINISTRO (VIA) VA LENZUOLO (CORTE) VALENZUOLO (VIA) VARIE I (VIA)
VASARI GIORGIO (VIA) VERDI GIUSEPPE (VIA) VESPUCCI AMERIGO (VIA) VINCI LEONARDO
(VIA) VISSICCHIO (CORTE) VITTORIO EMANUELE (CORSO) XXIV MAGGIO (VIA) ZUAVO
(CORTE) ZUAVO (VIA)

Categoria 2

ABBADESSA GIAMBATTISTA (VIA) ANGELINI NICOLA (VIA) ANNUNZIATA (VICO) ANTICA DELLA CHINISA (VIA) BURRONE (VIA) CALIA SULMONE MICHELE (VIA) CAPRUZZI GIUSEPPE (VIA) COSTANTINO MICHELANGELO (VIA) CROCIFISSO (PARALLELA) CROCIFISSO (TRAVERSA) DE NAPOLI GIUSEPPE (VIA)
DELLE CESE DAVIDE (VIA) FIACCO QUINTO ORAZIO (VIA) GAROFALO NICOLA (VIA) GRANDI TERESA (CORTE) LAROVERE MICHELE (VIA) LILLO TENENTE (VIA) MARZIALE PUBLIO VALERIO (VIA) MASOTINO MICHELE E GIUSEPPE (VIA) MICHELANGELO (VICO) MODUGNO GEN. VINCENZO (VIA) MODUGNO TEN. DOMENICO (VIA) PIEPOLI (TRAVERSA 141) PLANELLI GENERALE (VIA) PRIV. BARONE (VIA) PRIV. ING. AMBROSI (VIA) PRIV. ING. LOVASCIO (VIA) PRIV. ING. LUISO (VIA) PRIV. TARANTINO (VIA) PRIV. VENTAFRIDDA (VICO) RAGNI ANDREA GENERALE (VIA) RICAPITO DOMENICO (VIA) ROLLI DE MICHELE ANNA (VIA) SAN FRANCESCO (BORGO) SAN FRANCESCO (TRAVERSA IV) SARAGO DEL (VIA) SAVOIA MARIA CRISTINA II (PIAZZA) SOMMA GENNARO (VIA) SPERANZA DOMENICO (VIA) TEMPESTA PASQUALE (VIA) TOGLIATTI PALMIRO (VIA) VALENTINO VITO (VIA) VARIE II (VIA) VECCHIA CAPPUCINI (TRAVERSA III) VECCHIA CAPPUCINI (VIA) VOLPONI DIONISIO (VIA)

Categoria 3

ABBADICCHIO (CORTE) ABBADICCHIO RAFFAELE (TRAVERSA) ABBADICCHIO RAFFAELE (VIA) ABBADICCHIO RAFFAELE (VICO) ABBENATE (CORTE) ACCADEMIA INFIAMMATI (PIAZZA) ALFIERI VITTORIO (VIA) ALTOBELLO FRANCESCO ANTONIO (ARCO) AMBROSI FRANCESCO (VIA) AMEDEO (VIA) AMSA (CORTE) ANCARANO FRANCESCO LORETO (CORTE) ANNUNZIATELLA (VICO) APOLLINARE (CORTE) APORTI FERRANTE (VIA) APULIA (VICO) ARCO DI CRISTO (VIA) ARCO DI SENZIO (VIA) ARCO MURGOLO (VIA) ARCO PINTO (VIA) ARIANELLA (CORTE) ARIOSTO (VIA) - PALOMBAIO ASPROMONTE (TRAVERSA) ASPROMONTE (VIA) ASPROMONTE (VIA) - PALOMBAIO AURICARECTA (CORTE)
SALICE (TRAVERSA) BALICE (VIA) BARBA MONSIGNOR (VIA) BARONE GIOVANNI (VICO STORTO) BASSO FRANCESCO (VICO) BAZZARICO (VIA) – MARIOTTO BECCHIERE LISI (VIA) BELLA VILLA (CORTE) BERNI CANANE TITO (CORTE) BONOMIO ASTROLOGO (VIA) BOTONE RE (CORTE) BOVE SERGIO (CORTE) BRACCIONERO (CORTE) BRUNO LUIGI (CORTE) BUOZZI BRUNO (VIA) CAFFARELLI (PIAZZA) CAGNANO (VIA) CALAMITA (CORTE) CALO' STANISLAO (CORTE) CAMERATA (CORTE) CANALE (CORTE) CANOSA GIUSEPPE (CORTE) CANTU' CESARE (VIA) CAPRERA (VIA) – MARIOTTO CARAFA FABRIZIO (VIA) CARBONE MICHELE (VIA) CASALE (CORTE) CASALE (VICO) CASANA (CORTE) CASINA DI DENTRO (VIA) - PALOMBAIO CASTELFIDARDO (VIA) CASTELLO (PIAZZA) CATTEDRALE (PIAZZA) CATTEDRALE (VIA) CATUCCI FRANCESCO PAOLO (VIA) CAVOUR (PIAZZA) CERVELLI (CORTE) CHIANCARELLO (VIA) CICILIANA (CORTE) CICOLELLA (CORTE) CIMAROSA DOMENICO (VIA) CIVILIZIO (VIA) D'AGRESTIS (CORTE) D'ARAGONA GIOVANNI

(CORTE) DAUNIA (CORTE) DE FABRITIIS (CORTE) DE FERRARIS GIOVANNI (CORTE) DE ILDARIS (ARCO) DE ILDARIS (CORTE) DE MONTE FABRIZIO (CORTE) DE PICE NICOLA (CORTE) DE ROSSI FRANCESCO (CORTE) DE RUBEIS MARCANTONIO (CORTE) DE TAURISI GIOVANNI (VICO) DEI MILLE (VIA) - MARIOTTO DEL PIAVE (VIA) - PALOMBAIO DELLA LIBERTA' (VTA) - MARIOTTO DELLE MATINE (VIA) - MARIOTTO DI SENZIO (ARCO) DONADIO GIUSEPPE (PIAZZA) DURAZZO (PIAZZA) FARESE (VIA) - MARIOTTO FARESE ALESSANDRO (CORTE) FENICE (CORTE) FIORE (CORTE) FIORE DEL (ARCO) FIORITO (VICO) FORNO POPOLARE (CORTE) FORTIGUERRA (PIAZZA) FOSSATO (VICO) FUSARO (CORTE) GALASSI (ARCO) GALILEI GALILEO (VIA) GALLIANI (VICO) GALLINI PARROCO (CORTE) GARDIA DEI (CORTE) GARIBALDI (VIA) - MARIOTTO GELSO DEL (ARCO) GELSO DEL (CORTE) GENTILE (CORTE) GERARDI (CORTE) GERMANO (VIA) GIANNONE ANTONIO (VICO) GIORDANO VITALE (VIA) - MARIOTTO GIOVINAZZO (VICO) GLIRO NICOLA (VIA) GOLDONI CARLO (VIA) GRAMSCI (LARGO) GRANDI ACHILLE (TRAVERSA) GRANDI ACHILLE (VIA) GREGORIO (ARCO) GUALTIERI DA FOGGIA (CORTE) IMGANNAMORTE MARCO ANTONIO (CORTE) INDIPENDENZA (VIA) - MARIOTTO IV NOVEMBRE (VIA) • PALOMBAIO JAPIGIA (CORTE) LA CRETA (CORTE) LA MAIA (PIAZZA) LA MALFA UGO (VIA) LA MARMORA (VIA) - MARIOTTO LA ROCCA (CORTE) LA SCISCIOLA (LARGO) LA VIGNA (CORTE) LABINI TOMMASO (CORTE) LEONDARI (CORTE) LEZOCHES FRANCESCO SAVERIO (CORTE) LOGRASCINO NICOLA (VIA) LOIACONO ABATE (VICO) LOISIO PIRO (CORTE) LOSITO (CORTE) LOVASCIO (VIA) LUCERTOLA (VICO) MACELLO (MURO) MACELLO NUOVO (VIA) MAFFEI (ARCO) MAGENTA (VIA) MAGGIORE (VIA) MAGISTER NICOLAUS (CORTE) MAIULLARI (VICO) MAIULLARI BARTOLOMEO (VIA) MANZONI (VIA) - PALOMBAIO MARIANO DA BITONTO (CORTE) MARINO ABATE (CORTE) MARMORANO (VIA) MARONE NICOLA (CORTE) MARTINO DA BITONTO (CORTE) MARTIRI DELLA (VIA) MARTUCCI GIUSEPPE ORONZO (VIA) MASSARENGHI FILIPPO (VIA) MAZZINI (VIA) - MARIOTTO MEDICI GIULIO (VIA) MEGRA (TRAVERSA I) MEGRA (VIA) MELE FRANCESCO (VICO) MELICO (CORTE) MEMOLECCHIA (CORTE) MENTANA (VIA) - MARIOTTO MERCANTI (CORTE) MESSAPIA (CORTE) MEZZAFALCE (VICO) MILITE IGNOTO (PIAZZA) - PALOMBAIO MINARDI MARCO ANTONIO (CORTE) MINCALEONE (ARCO) MINERVA (PIAZZA) MINISTRI GIOVANNI P. (CORTE) MODUGNO (VIA) MODUGNO (VICO) MOLFETTA (TRAVERSA II) MOLFETTA (VIA) MORMORIO (CORTE) MOROSINI (PIAZZA) MOSCATELLO (ARCO) MOZZICUGNO (VIA) MUCIACCIA FRANCESCO (VIA) MURGOLO (ARCO) MURGOLO (CORTE) MURO MACELLO (CORTE) NAPOLI (VIA) - MARIOTTO NENNI PIETRO (VIA) NIGLIO DEL (CORTE) NUOVA STAZIONE (VIA) PADULA MAURO (VIA) PAISIELLO (VICO) PALO DEL COLLE (PARALLELA) PALO DEL COLLE (TRAVERSA) PALO DEL COLLE (VIA) PANNONE DOMENICO (CORTE) PANNONE VINCENZO (VIA) PANTALEO VITO (VIA) PASCULLI RAFFAELE (VIA) PAU' (CORTE) PENDILE (ARCO) PENDILE (VIA) PENDILE MAURO (VIA) PERRESE DEI (CORTE) PEUCEZIA (CORTE) PIAZZETTA (LARGO) PIETÀ (CORTE) PIETROGIANNI (CORTE) PIGLIONICA (VIA) PINTO (CORTE) PISANELLI CESARE (CORTE) PLANELLI ANTONIO (VIA) PLANELLI NICOLA (VIA) PONCHIELLI (VICO) PORTA ROBUSTINA (MURO) PORTA ROBUSTINA (VIA) PORTA ROBUSTINA (VICO) PRIV. RANIERI (VIA) PRIV. RICCHIZZI (VIA) PRIV. SORGENTE NOVIELLO (VICO) PROCACCI (CORTE) QUORCHIO (VIA) REGNA BERNARDO (CORTE) REGNA CAMILLO (CORTE)

REGNA PIETRO PAOLO (CORTE) RIPELLA (CORTE) RIVELLA (CORTE) ROGADEO G. DONATO (VIA) ROGADEO VINCENZO (VIA) ROMA (VIA) - MARIOTTO ROMANELLI (CORTE) ROVRICCIO (ARCO) SALLUZZO GIACOMO (CORTEI SALLUZZO GIACOMO (PIAZZA) SAN BENEDETTO (CORTE) SAN DOMENICO (CORTE) SAN EGIDIO (CORTE) SAN ELIGIO (CORTE) SAN ELIGIO (VICO STORTO) SAN FRANCESCO D'ASSISI (SCESA) SAN GIACOMO (CORTE) SAN GIORGIO (VIA) SAN GIOVANNI (VIA) SAN LEONARDO (CORTE) SAN LEUCIO (CORTE) SAN LORENZO (VICO) SAN LUCA (VIA) SAN PAOLO (VICO) SAN PIETRO IN VINCOLI (SCESA) SAN PIETRO NUOVO (VICO STORTO) SAN ROCCO (VIA) SAN SILVESTRO (VICO) SANT'ANDREA (VIA) SANT'ANDREA (VICO I) SANT'ANDREA (VICO II) SANT'ANGELO (CORTE) SANT'ANTUONO (VIA) SANTA BARBARA (CORTE) SANTA CATERINA (CORTE) SANTA LUCIA (CORTE) SANTA RITA (CORTE) SAPONIERI FRANCESCO (VIA) SASSO DEL (ARCO) SASSO DEL (VIA) SAVOIA (CORTE) SAVOIA MARIA CRISTINA (PIAZZA) SCIACQUA (ARCO) SEDILE (VIA) SETTEMBRINI (VIA) - MARI OTTO SILENZIO DEL (CORTE) SORGENTE (VIA) - PALOMBAIO SPERANZA MICHELE (VIA) SPOTO (VICO) SS. MEDICI (VIA) STATALE 98 (STRADA) SYLOS CARMINE (PIAZZA) SYLOS FRANCESCO (CORTE) SYLOS SENATORE (VIA) - PALOMBAIO SYLOS SERSALE (PIAZZA) TEATINI (CORTE) TEATRO UMBERTO (LARGO) TERMITE (VIA) TORRE D'ARGIERA (VIA) TRAETTA TOMMASO (TRAVERSA I) - MARIOTTO TRAETTA TOMMASO (TRAVERSA II) - MARIOTTO TRAETTA TOMMASO (TRAVERSA III) - MARIOTTO TRAETTA TOMMASO (VIA) - MARIOTTO TRENTA (CORTE) TURPETO (CORTE) TURRIBIO MANGROVESCIO (CORTE) VACCA AMMIRAGLIO (VICO) VALCARCER (CORTE) VARIE III (VIA) VARIE IV (VIA) VERGINI (VIA) VESCOVADO (CORTE) VITTORIO EMANUELE (CORSO) - PALOMBAIO VOLTA ALESSANDRO (VIA) VOLPANO (CORTE) XXIV MAGGIO (VIA) - PALOMBAIO ZACCARIA (VIA) ZAPPULLO (CORTE)

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

La determinazione della misura delle tariffe di base è demandata alla specifica competenza della Giunta Comunale.

Le tariffe debbono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

L'omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore rivalutate in base all'indice ISTAT.

Fino a diversa determinazione dell'amministrazione continueranno a trovare applicazione le seguenti tariffe di base:

1.OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria II categoria III categoria € 0,18 € 0,15 € 0,13

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria II categoria III categoria

€ 0,18 € 0,13 € 0,10

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata:

- Occupazioni fino a 12 h: riduzione 50%.

- Occupazioni oltre le 12 h: tariffa intera.

2.OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 20% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'Art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 7.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq 5. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione: (effettiva larghezza del passo carrabile per la profondità di m 1 convenzionale). Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

La determinazione della misura dei coefficienti di valutazione economica, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è demandata alla specifica competenza della Giunta Comunale, nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 23.

Fino a diversa determinazione della Giunta Comunale continueranno a trovare i seguenti coefficienti:

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

CATEGORIA

I-II-III I-II-III

1) suolo- 2.2

2) passi carrabili- 1.2

- 3) spazi soprastanti e sottostanti- 2.2
- 4) aree di mercato- 2.8
- 5) Fiere e festeggiamenti- 6.0
- 6) Distributori di carburante- 4.0
- 7) impianti pubblicitari- 2.4
- 8) attività dello spettacolo viaggiante- 2.4
- 9) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia- 2.5
- 10) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi- 1.0
- 11) altre attività pubblici esercizi, commercio- 4.0

Art. 25

Criteria ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Art 26

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc. la misura complessiva del canone annuo è determinata, dalla Giunta Comunale nelle modalità e nei termini previsti dal predetto articolo 21.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone e fino a diversa determinazione dell'amministrazione, detto onere è determinato sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima di € 0,10 ridotta del 50%.

Art. 27

Agevolazioni

1. Il canone, così come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 50% ;
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 50% ;
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50%.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone va effettuato:

su apposito conto corrente postale e/o bancario del Comune intestato: "COMUNE DI BITONTO – Versamento Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP - Servizio Tesoreria", con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore. Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato al Comune di Bitonto avendo cura di indicare la causale del versamento.

2. Per le occupazioni permanenti:

a) per le nuove concessioni/autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate nel corso dell'anno, il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;

b) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione e per le occupazioni già in essere, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data ricade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 1° giorno feriale successivo;

c) il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione;

d) è ammessa la possibilità di pagamento rateale (rate di uguale importo) con le seguenti scadenze:

- per importi superiori a euro 500,00

1^ rata entro il 31 gennaio

2^ rata entro il 30 aprile

3^ rata entro il 31 luglio

4^ rata entro il 31 ottobre

5. Per le occupazioni temporanee:

a) il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione;

b) è ammessa la possibilità di pagamento rateale (rate di uguale importo) con le seguenti scadenze:

- per importi superiori a euro 250,00

1^ rata contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione;

2^ rata entro la fine del mese successivo alla data di inizio dell'occupazione.

6. Se nel corso dell'occupazione si verificano condizioni che comportano un aumento dell'importo del canone (ad es. aumento della superficie di un posteggio al mercato a seguito fagocitamento), la differenza dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo bollettino di c/c postale trasmesso dall'Ufficio competente.

7. Le scadenze per il versamento del canone di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, potranno essere derogate con apposito atto deliberativo.

Se la dilazione delle scadenze viene concessa su richiesta dell'utente, sulle somme dilazionate si applicano gli interessi così come stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

Art. 29

Sanzioni

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la penale pari al 30% del canone non versato.

2. Per i pagamenti effettuati fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento è possibile provvedere al pagamento della penale in misura ridotta pari al 10% del canone non versato.

3. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 16 del presente Regolamento:

a) è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448;

b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;

c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 2 del presente articolo.

Alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00.

5. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data di contestazione del verbale.

6. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica. Non si fa luogo all'accertamento e all'iscrizione a ruolo se l'importo del canone, maggiorato delle eventuali penali, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.

2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento dell'omissione.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui si precedenti commi 1 e 2.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante l'agente della riscossione di cui al D.L. 203/2005 convertito in legge 248/2005, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La riscossione coattiva può essere effettuata anche mediante Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. In presenza del concessionario le funzioni di Funzionario responsabile sono svolte dallo stesso concessionario.

Art. 32

Disciplina transitoria

Il presente regolamento si applica a tutte le concessioni esistenti alla sua data di entrata in vigore, nonché a quelle rilasciate, anche in sede di rinnovo da tale data, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2016 .